

La rivoluzione del sistema di erogazione non riguarda solo le domande più recenti

Sabatini, modifiche in corsa

Nuove modalità per chi ha già chiesto quote di contributi

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Le piccole e medie imprese che hanno già richiesto una o più quote del contributo Sabatini sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 dovranno compilare la nuova richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti. Il nuovo modulo «rqr» dovrà essere inviato da tutti coloro che, pur avendo già richiesto la prima quota di contributo non abbiano ancora presentato la richiesta relativa all'ultima quota. Anche la richiesta delle quote rimanenti dovrà essere trasmessa in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma telematica del ministero dello sviluppo economico. La rivoluzione del sistema di erogazione del contributo Sabatini, introdotta con circolare n. 296976 del 22 luglio 2019, non riguarda solamente le imprese che presentano nuove domande, ma investe tutti coloro che non hanno ancora completato il procedimento di richiesta di erogazione delle quote di contributo.

I termini per le vecchie domande. La circolare del Mise ha introdotto anche disposizioni transitorie per le imprese beneficiarie che hanno già richiesto una o più quote di contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019. In pratica, terminata la fase di compilazione dell'istanza, la piattaforma consente all'impresa proponente la generazione del modulo «rqr». Tale modulo dovrà essere inoltrato al ministero, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine. Il mancato rispetto dei termini porta alla revoca dell'agevolazione. Le imprese beneficiarie di un contributo superiore a 150 mila euro, dovranno fare attenzione a eventuali variazioni delle informazioni già fornite in precedenza al ministero in merito ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia;

in caso di variazioni, il modulo «rqr» dovrà essere corredato delle dichiarazioni aggiornate in merito ai predetti soggetti. Queste dovranno essere rese utilizzando i modelli diffusi dal ministero. Una volta ricevuto il modulo «rqr», il ministero dovrebbe procedere, entro 60 giorni, a erogare la quota annuale di contributo maturata dall'impresa, sulla base delle dichiarazioni da questa prodotte, previa acquisizione, se necessaria, delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

Occhio alla disponibilità di cassa. Il ministero si impegna, entro 60 giorni dalla richiesta di erogazione, a erogare la quota di contributo all'impresa beneficiaria. Tuttavia, tale termine non è vincolante per il Mise poiché la circolare condiziona l'erogazione ai limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio. Non saranno quindi più solamente i tempi tecnici di verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e i tempi di attesa per l'acquisizione delle eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici a dilatare i tempi di riscossione del contributo. Un'eventuale mancanza di disponibilità di cassa nel capitolo di bilancio relativo alla Sabatini potrebbe portare infatti a ulteriori ritardi non quantificabili.

Necessarie richieste di pagamento annuali. Se la richiesta di erogazione delle quote diventerà unica, l'impresa sarà comunque chiamata a inoltrare al ministero delle richieste di pagamento con cadenza annuale, finalizzate ad attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento delle quote di contributo, già richieste. In particolare, l'impresa dovrà compilare e trasmettere al ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di pagamento in base al modulo «rp». La procedura telematica di compilazione di tale modulo dovrà essere effettuata dall'impresa beneficiaria con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente

richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine. Attraverso il modulo, l'impresa dovrà confermare di essere in regola con gli obblighi previsti dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing riportato nel decreto di concessione, e dovrà affermare l'assenza di variazioni rispetto alle informazioni già fornite al ministero in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo. Anche in questo caso il mancato rispetto dei termini porta alla revoca dell'agevolazione.

Previsti controlli a campione. Il ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. Tali controlli periodici saranno svolti sulla base di un campione delle imprese da sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione. Il Mise sospenderà l'erogazione del contributo qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichino il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing. L'istituto è tenuto a comunicare al ministero, attraverso la piattaforma, gli eventuali inadempimenti dell'impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, entro 120 giorni dall'inadempimento se il beneficiario non si rimetta in regola con i pagamenti entro tale termine. L'istituto deve comunicare anche la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la risoluzione o la decadenza. Peraltro, in caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, l'istituto è tenuto a darne comunicazione al ministero, tramite piattaforma, entro centoventi giorni dal rimborso/riscatto anticipato.

—© Riproduzione riservata—



Maggior appeal per piccoli finanziamenti

La Sabatini ritrova appeal anche per i piccoli finanziamenti, fino a oggi scoraggiati dalla suddivisione in più quote annuali di un contributo che spesso, complessivamente, non supera i 10 mila euro. Grazie alle modifiche del decreto legge Crescita, recepite peraltro dalla circolare n. 295900 del 19 luglio 2019, in caso di finanziamenti fino a 100 mila euro, l'impresa beneficiaria potrà ottenere l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, senza dover quindi riscuotere il contributo in quote annuali. Questa novità dovrebbe spingere l'accesso alla Sabatini anche per quei piccoli finanziamenti, da 20 mila a 100 mila euro, che risentivano certamente delle procedure di erogazione rateizzate in più anni.

Erogazione unica solo per le domande dal 1° maggio scorso. Per le domande di agevolazione che presentano un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, il contributo è erogato dal ministero all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l'erogazione della prima quota. Normalmente, per finanziamenti di importo superiore, il contributo è erogato dal ministero secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sul-

la misura. Tale semplificazione comporta quindi un vantaggio per l'impresa sia in termini di liquidità che in termini di riduzione degli oneri amministrativi.

Quando richiedere l'erogazione dell'unica quota. Anche in caso di finanziamenti fino a 100 mila euro, le imprese sono tenute a completare l'investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. Ad investimento ultimato, l'impresa deve compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento e inviarlo entro 60 giorni dalla data di ultimazione o, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso. Per il pagamento del contributo, invece, l'impresa deve compilare, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta unica di erogazione, da inviare entro e non oltre centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento. La richiesta di erogazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione liberatoria del fornitore, dalle dichiarazioni della società di leasing in caso di locazione finanziaria e dalla dichiarazione relativa a «industria 4.0» se trattasi di beni interconnessi e integrati. Considerando che il contributo è inferiore alla soglia prevista dalla normativa, non è necessario in questo caso allegare le dichiarazioni utili alle verifiche antimafia.

—© Riproduzione riservata—

Le richieste da presentare in via telematica

Tipo di richiesta	Contenuti della richiesta	Scadenza di presentazione
Dichiarazione di ultimazione dell'investimento (modulo DUI)	Contiene l'elenco dei beni oggetto di agevolazione	Entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento
Richiesta Unica di erogazione (modulo RU)	Contiene tutte le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione indicato nel decreto di concessione	Entro e non oltre 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento
Richiesta di Pagamento (modulo RP)	Aattiva il pagamento di ciascuna quota successiva alla prima	Non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine